

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1146-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(V. Stampato Camera n. 1932)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
21 giugno 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo, con quello italo-venezuelano, nella norma degli accordi di collaborazione turistica, quasi tutti necessariamente simili. Così, nell'impegno a migliorare ed intensificare le comunicazioni e i trasporti fra i due Paesi; così, nell'impegno a favorire, con borse di studio ed altre iniziative, la formazione di personale specializzato; così nella istituzione di un organo deputato alla collaborazione: una Commissione mista composta da funzionari delle amministrazioni centrali e degli enti preposti al turismo che si

riunisce alternativamente a Roma e a Caracas su iniziativa di una delle due parti. Il tutto nell'ambito di un processo di sviluppo dei rapporti di amicizia - che non sono certo da sottovalutare - fra Italia e Venezuela.

L'accordo italo-venezuelano è stato firmato a Caracas il 1° aprile 1987 e merita di essere ratificato. In questo senso, pertanto, la Commissione affari esteri lo raccomanda all'Assemblea.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

26 ottobre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.